

LEGGI REGIONALI

Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**LEGGE REGIONALE**

"Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA'

Art. 1

In attesa della emanazione della legge organica per l'attuazione del diritto allo studio, la Regione disciplina le modalità ed i criteri per l'applicazione del D.P.R. 616 del 24.7.1977, secondo la normativa di cui ai successivi articoli.

Nel contempo vengono definite le modalità per tutti gli interventi di competenza regionale relativi all'anno scolastico 1978/79.

TITOLO II

SOPPRESSIONE PATRONATI SCOLASTICI E CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI

Art. 2

(Trasferimento dei beni)

I Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità di cui alla presente legge.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei Patronati scolastici sono trasferiti ai relativi Comuni.

Vengono trasferiti, altresì, ai Comuni interessati gli eventuali saldi attivi dei Patronati scolastici risultanti dopo gli adempimenti di liquidazione di cui al successivo art. 7.

In ogni caso, non possono derivare oneri passivi, tranne che per somme già deliberate dai Comuni medesimi a favore dei Patronati scolastici e non ancora accreditate all'atto del trasferimento.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, essendo beni indivisibili, vengono alienati a favore della Regione, secondo le valutazioni effettuate dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio e le somme ricavate nonché gli eventuali saldi attivi di ciascun Consorzio, vengono proporzionalmente assegnati in base al numero degli abitanti a tutti i Comuni di ciascuna Provincia.

Art. 3

(Personale a tempo indeterminato)

Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale amministrativo, ausiliario, nonché quello addetto ai servizi di mensa e trasporto con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i Patronati scolastici nell'anno scolastico 1977/78 è trasferito ai rispettivi Comuni.

Entro il termine di cui al 1° comma, il personale amministrativo e quello ausiliario con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici nell'anno scolastico 1977/78, è trasferito ai Comuni della rispettiva provincia, tenendo conto delle opzioni del personale medesimo.

Al predetto personale sono garantite, ai fini dell'inquadramento nei livelli funzionali retributivi delle piante organiche dei rispettivi Comuni, anche in posizione soprannumeraria, l'anzianità maturata, nonché le posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'atto del trasferimento.

La Regione riconosce ai Comuni presso i quali è trasferito detto personale la relativa spesa, indipendentemente dall'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività di assistenza scolastica. A tal fine, i Commissari liquidatori di cui al successivo art. 7, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ciascun Patronato scolastico o Consorzio, devono versare ai Comuni presso i quali viene trasferito il personale, i fondi necessari per assicurare la corresponsione di tutte le competenze fino alla data del 31.12.1978, ivi compresa la 13° mensilità, i fondi necessari per gli oneri riflessi e le somme dovute per l'indennità di quiescenza.

Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, i Comuni devono utilizzare il personale trasferito dai Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 42 del D.P.R. 616 del 24.7.1977.

Art. 4

(Personale a tempo determinato)

Il personale con nomina a tempo determinato in servizio, con regolare incarico, alla data del 31.5.1978 presso i Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici per i compiti di istituto già svolti dagli stessi, viene assunto dai Comuni con contratto a tempo determinato per un periodo massimo ricompreso nell'anno scolastico 1978/79 in base alle effettive esigenze di servizio.

E' escluso dalla disciplina di cui al comma precedente il personale assunto dai Patronati scolastici per espletare servizi a destinazione specifica stabilita da Enti e benefattori privati con fondi messi a disposizione dagli stessi.

Per il personale di cui al 1° comma la Regione riconosce la relativa spesa ai Comuni in aggiunta all'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività relative all'attuazione del diritto allo studio.

Art. 5

(Modalità per il trasferimento dei beni e del personale)

La Giunta regionale o l'Assessore alla P.I., se delegato, provvede ad emanare le istruzioni per le modalità di trasferimento dei beni, dei servizi e del personale dei Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici ai Co-

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

zioni tenendo conto dei precedenti articoli 3 e 4 nonché della tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni esercitate negli Enti di provenienza e i livelli retributivi e funzionali degli Enti locali di cui all'allegato A) della presente legge.

**Art. 6  
(Operazioni di liquidazione)**

Gli attuali Commissari straordinari e liquidatori dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici assumono, per il periodo dal 1° luglio 1978 e fino all'entrata in vigore della presente legge, solo le funzioni di Commissari liquidatori per continuare e concludere tutte le operazioni di liquidazione e tutti gli adempimenti conseguenti alla soppressione degli Enti.

Tali operazioni, ivi compresa l'adozione degli atti conseguenti all'applicazione della presente legge, dovranno essere concluse entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici di Lecce è abilitato alla gestione della colonia di sua proprietà sita nel territorio del Comune di Sannicola di Lecce fino al 10.9.1978 e, pertanto, le relative operazioni di liquidazione potranno concludersi entro il 20.9.1978.

Ai predetti Commissari nonché ai Segretari degli Enti in liquidazione è riconosciuta una indennità mensile forfettizzata a far tempo dall'1.1.1978 e fino alla ultimazione delle operazioni di trasferimento secondo le misure che saranno stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti in materia.

**Art. 7  
(Uffici stralcio)**

Sono istituiti presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione e nei cinque capoluoghi di provincia Uffici stralcio per la definizione di tutti gli atti amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, non ancora definiti alla data di cui all'articolo precedente.

Per le operazioni di che trattasi verrà utilizzato parte del personale regionale già in servizio presso i Patronati scolastici e i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici.

Per le sedi di tali Uffici saranno utilizzati i locali e le strutture dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici resisi disponibili a favore della Regione per effetto dell'applicazione del precedente art. 2.

Gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, definiti entro il termine di cui al precedente art. 6, vengono consegnati ai Comuni. Gli atti amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, non definiti alla suddetta data, vengono consegnati all'Ufficio stralcio di ogni provincia come pure gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici.

Il personale regionale in servizio presso gli Uffici di che trattasi potrà essere altresì utilizzato per tutte le operazioni di coordinamento di primo avvio dei servizi e delle funzioni trasferite agli Enti locali fino all'entrata in vigore della legge organica sul diritto allo studio.

Art. 8

(Modalità per l'assegnazione dei contributi)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione assegna ai Comuni i contributi relativi alla gestione delle attività già poste in essere dai disciolti Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per quanto concerne le Scuole Materne statali, Elementari e Medie di 1° grado.

La quantificazione delle somme spettanti a ciascun Comune fino al 31.12.78 sarà effettuata dalla Regione secondo un Piano predisposto dalla Giunta, sentita la competente Commissione e tenendo conto:

- della popolazione scolastica;
- delle condizioni socio-economiche della zona;
- del numero delle sezioni di Scuola Materna, Elementari e Medie di 1° grado statali ed a tempo pieno;
- degli oneri necessari per mantenere i livelli di utenza per i servizi già resi dagli Enti disciolti nell'anno scolastico 1977/78;
- dell'indice di carenza dei servizi.

Dalla somma spettante, determinata con le modalità di cui sopra, saranno detratti i saldi attivi risultanti dalle operazioni di trasferimento dei beni di cui al precedente art. 7.

Ai Comuni interessati saranno assegnati, altresì, i fondi necessari per il personale così come precisato nei precedenti artt. 3 e 4.

Allo scopo di adeguare i servizi alle indifferibili esigenze della scuola, i Comuni, nell'ambito della propria autonomia, possono integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione con quote di partecipazione delle famiglie degli alunni calcolate per categorie di reddito.

Art. 9

(Gestione dei servizi)

I Comuni, per la istituzione e la gestione dei servizi già di competenza dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, terranno conto della programmazione dei Consigli distrettuali scolastici competenti e dei pareri espressi dai Consigli di Circolo e di Istituto delle Scuole Medie di 1° grado esistenti nel territorio comunale.

I Comuni cureranno, altresì, l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, provvedendo anche alla predisposizione ed alla consegna delle cedole librerie alle scuole interessate.

Gli oneri relativi saranno coperti direttamente dallo Stato o, per il tramite della Regione, secondo le disposizioni che saranno emanate al riguardo dal Governo centrale.

TITOLO III

**CONSORZI PROVINCIALI ISTRUZIONE TECNICA E CENTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO  
E PROFESSIONALE**

Art. 10

(Applicazione art. 39 del D.P.R. 616 del 24.7.1977)

I Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica sono soppressi.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

A far tempo dall'1.1.1978 le relative funzioni, ivi comprese quelle dei Centri di orientamento scolastico e professionale con le limitazioni di cui all'art. 39 del D.P.R. 616/1977, sono esercitate dalla Regione al cui patrimonio sono trasferiti i beni mobili ed immobili, le attrezzature, l'arredamento e le suppellettili degli Enti soppressi.

La Giunta regionale o l'Assessore alla Pubblica Istruzione, se delegato, provvede all'adozione degli atti necessari per le operazioni di trasferimento, nonché all'esercizio dei compiti di istituto già svolti dai Consorzi in parola.

A tal uopo viene istituito un Ufficio stralcio a livello regionale che provvederà alla definizione degli atti contabili ed amministrativi pendenti dall'1.1.1978 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Presso detto Ufficio sarà costituito l'archivio generale di tutti gli atti dei Consorzi per le certificazioni relative ai corsi svolti.

Per l'accreditamento dei fondi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali previste dalla legge n. 82 del 2.1.1936 e della legge regionale 7.5.1975, n.38 si terrà conto delle norme sulla contabilità regionale.

**Art. 11  
(Personale)**

Il personale dei Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e professionale, inquadrato nelle relative piante organiche in base all'applicazione della legge regionale del 7.5.1975, n. 38, ed alla Circolare applicativa n. 70 bis del 5.2.1976, con delibera dei Consigli di Amministrazione dei predetti Consorzi, debitamente approvate dalla Regione secondo le modalità previste dalla citata legge, è trasferito nei ruoli regionali.

A tale personale si applica la normativa di cui alla legge regionale n. 18 del 25.3.1974 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo comunque salvi i diritti da esso acquisiti per effetto dell'applicazione della citata legge n. 38 del 7.5.1975 e Circolare applicativa 70 bis del 5.2.1976.

Il personale non di ruolo in servizio alla data del 31.12.1977, nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche dei Consorzi e dei Centri, continua a mantenere le posizioni giuridiche ed economiche acquisite fino all'emanazione della legge organica sul diritto allo studio.

Fino all'inquadramento effettivo nei ruoli regionali il trattamento economico del personale sarà assicurato con i fondi iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 al cap. 291 "Consorzi provinciali istruzione tecnica" e con le modalità in vigore presso gli Enti disciolti, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.

**TITOLO IV  
NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI**

**Art. 12  
(Disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1978/79)**

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nelle attività ed iniziative concernenti il diritto allo studio e di predisporre, altresì, gli atti necessari per il regolare avvio dell'anno scolastico 1978/79, la Giunta regionale continua a provvedere direttamente agli ulteriori interventi di competenza della Regione nei limiti delle somme stanziare nel bilancio per l'esercizio 1978.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

A tal uopo la validità della legge regionale 14.1.1978, n. 12, concernente "Provvedimenti a favore della Scuola Media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78", viene prorogata anche all'anno scolastico 1978/79.

Eventuali residui, non impegnati da ciascun Consiglio di istituto nell'anno scolastico 1977/78, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole per l'anno scolastico 1978/79.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, potrà, altresì, bandire concorsi per il conferimento di posti gratuiti di convittori e semiconvittori nei Convitti Nazionali nei limiti delle disponibilità effettive di ciascun Convitto, nonché riconfermare, per gli alunni che conservano il beneficio, i posti di convittori e semiconvittori già in godimento presso i convitti medesimi.

**Art. 13  
(Disposizioni finali)**

Tutte le norme contenute nella presente legge, ancorchè non espressamente richiamate, cesseranno di avere vigore all'atto dell'approvazione della legge organica sul diritto allo studio.

**Art. 14  
(Disposizioni finanziarie)**

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 13.000.000.000, si fa fronte, per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione cap. 349.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

**VARIAZIONI IN AUMENTO**

Cap. 288 Interventi per scuole materne ed elementari	+ 1.900.000.000
Cap. 289 Interventi per scuole medie di 1° grado	+ 3.000.000.000
Cap. 290 Interventi per scuole medie di 2° grado	+ 1.050.000.000
Cap. 292 Formazione continua, permanente, ricorrente e centri sociali e culturali (cambio denominazione)	+ 700.000.000
Cap. 293 Assistenza educativa handicappati	+ 150.000.000
Cap. 293 bis Posti gratuiti e semigratuiti in convitto-Pensionato allievi (c.n.i.)	+ 600.000.000
Cap. 293 ter Trasferimento ai Comuni del Personale e delle funzioni ex Patronati scolastici (c.n.i.)	+ 5.600.000.000

Sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa

---

13.000.000.000

**VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE**

Cap. 349 Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di adozione

13.000.000.000

Sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa.

# REGIONE PUGLIA

## T A B E L L A "A"

Livello retributivo e funzionale nella Anm.ne comunale	Qualifica ricoperta presso il Patronato Scolastico o il Cons. Prov.le PP.SS. con contratto a tempo determinato
5°	a) Personale addetto alle attività educative, integrative della scuola e ricreative (C.R.E.S.) b) Coordinatrici zonali per il servizio mensa
4°	a) Personale amministrativo (aiuto segretario - applicato di segreteria - dattilografo) b) Economo - vice-economo - aiuto economo
3°	a) Autisti, - autista-meccanico b) Accompagnatrici c) Vigilatrici
2°	a) Personale ausiliario (uscieri, commesso, bidello, trasportatore viveri, custode)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Colonna-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

---

E' estratto del verbale della seduta del 19 luglio 1978 ed è conforme  
al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Colonna-Galatone